



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10

67045 Lucoli (Aq)

email: polizialocale@comune.lucoli.aq.it

pec: polizialocale.lucoli.aq@legalmail.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 5 DEL 19-02-2026

Lucoli, lì 19-02-2026

Registro Generale n. 7

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 5 DEL 19-02-2026

Oggetto: Chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di "Via Casamaina", frazione Collimento, per lavori di messa in sicurezza del fabbricato ricompreso nell'aggregato edilizio CT-08P nei giorni 21 e 22 febbraio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che in data 09/02/2026 è stato riscontrato il crollo parziale di una porzione del fabbricato ricompreso nell'aggregato edilizio CT-08P, con conseguente interessamento della strada comunale di via Regis e via Casamaina;

Preso atto che con Ordinanza Sindacale n. 1 del 09/02/2026 è stato disposto quanto segue:

- ai proprietari dei fabbricati ricompresi nell'aggregato CT-08P nella persona dell'Ing. Rodolfo GIACCO in qualità di Presidente p.t. del Consorzio di provvedere entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del presente provvedimento agli interventi di messa in sicurezza dell'immobile mediante rimozione degli elementi pericolanti relazionando questo Ente in merito agli interventi eseguiti;
- l'istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare in "via M. Regis" dal civico 22 fino all'intersezione con via Casamaina" fraz. Collimento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/02/2026 al n. 927, il Sig. Davide Martinelli, Amministratore dell'impresa "M.C. Costruzioni s.r.l.", con sede a L'Aquila in via Erbosa snc, ha richiesto la chiusura al traffico pedonale e veicolare di via Casamaina, nella frazione Collimento, nei giorni 21 e 22 febbraio 2026, dalle ore 8:00 alle 18:00, per consentire l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante demolizione parziale dell'edificio sopra indicato.

Visto l'articolo 5 co. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visti gli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 285/92;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 16/05/2023 concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del percorso alternativo individuato, come da allegato n. 1 del presente provvedimento ed in particolare:

- ✓ Strada Statale 584 – Via Lucoli Alto;

Dato atto del sopralluogo effettuato dal personale dello scrivente Ufficio;

ORDINA

LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE “VIA CASAMAINA” DAL CIVICO 1 FINO ALL’INTERSEZIONE CON LA S.S. 584 FRAZ. COLLIMENTO PER I GIORNI 21 E 22 FEBBRAIO 2026 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00.

Nel dare applicazione alla presente Ordinanza la Ditta interessata “M.C. Costruzioni s.r.l.” dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ✓ apporre a propria cura e spese, chiara visibile ed inequivocabile segnaletica di obbligo, di divieto, di preavviso e di pericolo conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada con adeguato anticipo prima dell'esecuzione dei lavori;
- ✓ I segnali di preavviso dovranno avere una dimensione minima pari a 90cm di larghezza x 135 cm di altezza da installare alle intersezioni poste a monte e a valle del tratto interessato alla chiusura;
- ✓ garantire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessità;

La Ditta interessata, “M.C. Costruzioni s.r.l.”, alla quale copia della presente Ordinanza viene notificata, sarà considerata unica e sola imputabile per quanto riguarda eventuali responsabilità con rilevanza sia civile che penale ed ogni danno o pregiudizio a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza delle norme in precedenza riportate.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del Codice della Strada e non sostituisce altre autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri ecc., anche se di competenza di altri Uffici comunali, eventualmente previsti dalle vigenti leggi relativamente all'esecuzione delle attività in premessa descritte.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7 co. 13 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:

- Al Responsabile del Servizio Tecnico;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Lucoli;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- All'ASL di L'Aquila Servizio 118;

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata sull'Albo Pretorio online dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con

le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabio Angelone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2026 al 06/03/2026.

Lucoli lì 19/02/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Maria Elena Camorchia

Copia conforme all'originale.

Lucoli lì 19/02/2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Fabio Angelone